



SCHEMA DI CONVENZIONE DI
AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLE ATTIVITÀ DELLA
“UNITÀ DI CRISI AZIENDALI, TERRITORIALI E SETTORIALI -
PERIODO - 2024-2026”

tra

la Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta Regionale, il quale agisce in quest'atto nella sua veste di Direttore della Direzione Lavoro, in attuazione della D.G.R. n.del

e

l'Ente Veneto Lavoro, con sede legale in Venezia-Mestre, Via Cà Marcello n. 67/b, C.F. e P.IVA 03180130274, in persona di, nato a e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in quest'atto nella sua qualità di Direttore di Veneto Lavoro e pertanto al presente atto autorizzato.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 — Oggetto della convenzione.

La presente convenzione concerne la realizzazione di attività nell'ambito della “Unità di Crisi e servizi alle imprese”, così come definite nel progetto esecutivo denominato “Unità di Crisi aziendali, territoriali e settoriali – periodo 2024-2026 - durata 30 mesi - Supporto ai processi di risoluzione delle crisi e alla reindustrializzazione”, recepito con nota prot. regionale n. 655560 dell'11 dicembre 2023, depositato agli atti della Direzione Lavoro.

L'Ente Veneto Lavoro, come sopra rappresentato, si impegna a realizzare:

1. le attività di analisi e di assistenza tecnica;
2. l'assetto organizzativo e funzionale della struttura “Unità di crisi e servizi alle imprese”;
3. la dotazione delle risorse strumentali per l'esercizio delle funzioni;
4. l'esecuzione delle attività come previste dal decreto istitutivo e dal progetto esecutivo;
5. il monitoraggio e la rendicontazione a costi reali, come da progetto approvato con DGR del entro 30 mesi, a partire dal 02 maggio 2024.

Trattasi di attività in linea con il PR Veneto FSE+ 2021-2027, rivolte al “Sostegno per l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti”, con azioni integrate di politiche del lavoro, per la riqualificazione e outplacement dei lavoratori in situazioni di crisi aziendale, di natura flessibile: risultano quindi attività che si inseriscono nella priorità 1- Occupazione - in particolare nell'obiettivo specifico codificato l'ESO 4.4. (1.d) del PR FSE+ medesimo.

Art. 2 — Modalità di esecuzione delle attività.

L'Ente Veneto Lavoro si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente atto entro i termini di durata di cui all'art. 3.

Per lo svolgimento delle attività, l'Ente Veneto Lavoro potrà avvalersi di personale interno o di collaboratori esterni, individuati sulla base delle specifiche professionalità necessarie e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.

L'Ente Veneto Lavoro si impegna, altresì, a disporre l'aggiornamento e l'implementazione delle strutture informatiche interessate dal presente atto, secondo i criteri di accessibilità indicati nella legge n. 4 del 9



27b13218



gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informativi” e relativo decreto ministeriale 8 luglio 2005 e da eventuali successive modifiche normative che dovessero intervenire nel corso dell’esecuzione della Convenzione.

L’Ente Veneto Lavoro si impegna, altresì, a conservare presso la propria sede la documentazione inerente alla realizzazione della presente attività.

L’Ente Veneto Lavoro si impegna a perseguire condizioni abilitanti orizzontali del PR Veneto FSE+ 2021-2027 così come approvate, ovvero sia l’effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nonché l’attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio.

Art. 3 —Durata.

La presente convenzione ha la durata di 30 mesi a partire dal 2 maggio 2024, salva formale richiesta, qualora necessario, di differimento del termine di esecuzione del servizio, senza oneri aggiuntivi da parte della Regione del Veneto.

Art. 4 — Risorse e modalità di erogazione del compenso.

Le risorse necessarie alla realizzazione delle attività di cui all’art.1 si quantificano in complessivi Euro 815.521,20 (ogni onere fiscale incluso nella misura in cui sia dovuto) a valere sui fondi del PR Veneto FSE+ 2021-2027.

La spesa trova copertura a valere sui capitoli di seguito indicati del “Bilancio di Previsione 2024-2026” e l’assunzione degli impegni di spesa è subordinata al perfezionamento delle istanze presentate con note prot. n. 628217 del 23/11/2023, n. 628474 del 23/11/2023 e n. 52482 del 31/01/2024 di richiesta di variazione di Bilancio 2024-2026, secondo la seguente ripartizione:

- per euro 326.208,48 nel capitolo 104674 “Programmazione PR-FSE PLUS 2021-2027 - Priorità 1 - OCCUPAZIONE - Lavoro - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi" (Dec. C (2022)5655)”;
- per euro 342.518,90 nel capitolo 104675 “Programmazione PR-FSE PLUS 2021-2027 - Priorità 1 - OCCUPAZIONE - Lavoro - quota statale - acquisto di beni e servizi" (Dec. C (2022)5655)”;
- per euro 146.793,82 nel capitolo 104687 “Programmazione PR-FSE PLUS 2021-2027 - LAVORO - quota cofinanziamento regionale - acquisto di beni e servizi" (Dec. C (2022)5655)”.

Nel rispetto del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui all’Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa saranno assunte con propri atti del Direttore della Direzione Lavoro, nei seguenti termini massimi:

- Esercizio di imputazione 2024 – Euro 217.472,32 di cui quota FSE Euro 86.988,93 (40%), quota FDR Euro 91.338,37 (42%), quota Reg.le Euro 39.145,02 (18%);
- Esercizio di imputazione 2025 – Euro 326.208,48 di cui quota FSE Euro 130.483,39 (pari al 40%), quota FDR Euro 137.007,56 (pari al 42%), quota Reg.le Euro 58.717,53 (pari al 18%);
- Esercizio di imputazione 2026 – Euro 271.840,40 di cui quota FSE Euro 108.736,16 (pari al 40%), quota FDR Euro 114.172,97 (pari al 42%), quota Reg.le Euro 48.931,27 (pari al 18%).

Di seguito si riporta il prospetto analitico delle diverse voci di costo relative al progetto “Unità di Crisi aziendali, territoriali e settoriali - Supporto ai processi di risoluzione delle crisi e alla reindustrializzazione – periodo 2024-2026 durata 30 mesi” così come approvato dalla Giunta regionale del Veneto.



27b13218



	Descrizione costo	quantità	giornate mensili	giornate annue	costo unitario (costo giornata per personale)	Costo unitario (costo giornata per personale) comprensivo di oneri e IVA	totale giornate per 30 mesi	Costo annuo comprensivo di oneri	Costo 30 mesi comprensivo di oneri
PERSONALE	Coordinatore/Manager di progetto specialista in processi di risoluzione delle crisi e reindustrializzazione	1	18	216	€ 350,00	€ 444,08	540	€ 95.921,28	€ 239.803,20
	Specialista in analisi e attività di individuazione, classificazione, definizione e implementazione di azioni e misure a supporto della risoluzione delle crisi e dei programmi regionali di reindustrializzazione	1	18	216	€ 250,00	€ 317,20	540	€ 68.515,20	€ 171.288,00
	Specialista in analisi di settore/filiera e della definizione e promozione di attività e strumenti di supporto alla trasformazione industriale	1	18	216	€ 250,00	€ 317,20	540	€ 68.515,20	€ 171.288,00
	Specialista e/o specialisti per l'assistenza per esigenze emergenti	1 o più unità	12	144	€ 250,00	€ 317,20	360	€ 45.676,80	€ 114.192,00
servizi	Accesso a sistemi/basi dati Info Camere	1			€ 15.000,00	€ 18.300,00		€ 18.300,00	€ 45.750,00
eventi	n. 2 Convegni (8 h) e n. 2 Seminari (4 h)				€ 10.000,00	€ 12.200,00		€ 12.200,00	€ 30.500,00
comunicazione	promozione progetto				€ 3.000,00	€ 3.660,00		€ 3.660,00	€ 9.150,00
altre spese	Trasferte ecc.				€ 11.000,00	€ 13.420,00		€ 13.420,00	€ 33.550,00
								€ 326.208,48	€ 815.521,20

La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, si impegna a corrispondere a Veneto Lavoro i suddetti importi, mediante liquidazioni trimestrali sulla base di idonea documentazione contabile, corredata da una relazione descrittiva delle attività svolte e dei relativi costi sostenuti, specificando in particolare il numero di risorse umane impiegate e, di ciascuna, il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in ore/persona e i relativi costi. In particolare, dovranno essere presentati piani di attività dettagliati e dovranno essere disposti un sistema contabile separato e una codificazione appropriata dei costi correlati alla contabilità generale. Al fine di valutarne l'ammissibilità, tutti i costi devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruità e coerenza, così come previsto per la rendicontazione a costo reale.

Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie dell'Amministrazione regionale.

Art. 5 — Clausola risolutiva.

La Regione del Veneto si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza delle attività prestate da Veneto Lavoro. In caso di esecuzione irregolare delle attività, mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto o di prestazioni di attività insufficienti, l'Amministrazione fisserà un congruo termine entro cui Veneto Lavoro dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme del presente atto.



27b13218



In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Regione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti, da determinare con atto del Direttore della Direzione Lavoro, fino alla risoluzione della presente convenzione.

Art. 6 — Riservatezza. Trattamento dei dati personali e nomina del Responsabile del trattamento.

Regione del Veneto, Titolare del trattamento, nomina Veneto Lavoro, in persona del legale rappresentante, quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 2016/676/UE, General Data Protection Regulation, di seguito "GDPR". La nomina riguarda il trattamento di dati effettuato sia su supporto cartaceo sia con strumenti elettronici.

I dati dovranno essere trattati per dare esecuzione alla convenzione in essere tra le Parti, Amministrazione regionale e Responsabile del trattamento, e per adempiere agli obblighi derivanti dalla stessa. I dati non potranno essere trattati per finalità diverse o ulteriori. In nessun caso il Responsabile del trattamento acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto.

I tipi di dati che il Responsabile del trattamento può trattare per conto dell'Amministrazione regionale, nell'ambito del contratto predetto, sono dati personali (dati anagrafici ordinari, indirizzi e contatti, professione e istruzione) e le categorie di interessati a cui i dati si riferiscono sono amministratori locali, dipendenti/collaboratori, operatori economici, persone fisiche.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Responsabile del trattamento dovrà impegnarsi a garantire la correttezza del trattamento e adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati.

Il Responsabile del trattamento dovrà in particolare:

1. trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli Interessati;
2. raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del servizio affidatogli;
3. garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento). Il vincolo di riservatezza opera anche per il tempo successivo alla scadenza della presente convenzione;
4. utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
5. non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dal contratto e/o necessari per l'adempimento dello stesso;
6. adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'articolo 32;
7. individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità previste dal contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla corretta osservanza;
8. rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dall'Amministrazione regionale per garantire la sicurezza dei dati personali;
9. custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;
10. tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto per conto dell'Amministrazione regionale, secondo quanto prescritto dall'art. 30 del GDPR;
11. non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (*sub-responsabile*) senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione regionale, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;



27b13218



12. informare l'Amministrazione regionale, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. "databreach"), come prescritto dall'art. 33 del GDPR;
13. assistere l'Amministrazione regionale nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto ("Privacy Impact Assessment" – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante Privacy);
14. informare l'Amministrazione regionale di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione medesima di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
15. coadiuvare l'Amministrazione regionale nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto) dinanzi all'Autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria;
16. fornire annualmente ed alla conclusione del contratto un rendiconto in ordine all'esecuzione delle istruzioni ricevute e agli adempimenti eseguiti;
17. adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine e/o revocato.

Il trattamento avrà durata pari alla durata della convenzione tra le Parti, Amministrazione regionale e Responsabile del trattamento. All'esaurirsi dello stesso, il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico. All'atto di cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile del trattamento dovrà restituire tutti i dati personali dell'Amministrazione regionale a quest'ultima, in formato cartaceo o digitalizzato "machine readable", e provvedere ad eliminare definitivamente dai propri sistemi informativi e dai propri archivi cartacei i dati medesimi, dandone conferma per iscritto all'Amministrazione regionale, fermi restando gli eventuali obblighi di conservazione dei documenti per il tempo previsto dalla legge.

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione dell'Amministrazione regionale tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni dell'Amministrazione regionale di cui al presente atto di nomina e consente all'Amministrazione regionale medesima l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit). Le attività di audit dell'Amministrazione regionale saranno effettuate dal soggetto delegato e/o autorizzato dall'Amministrazione regionale medesima, con lo scopo di controllare l'adempimento - da parte del Responsabile del trattamento - degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente atto di nomina. Resta inteso che qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

Il Responsabile si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione regionale da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui alla presente nomina o del GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di nomina, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia. La presente nomina potrà essere integrata da successive disposizioni normative intervenute o da disposizioni ulteriori dell'Amministrazione regionale e non comporta alcun diritto per Veneto Lavoro, Responsabile del trattamento, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali per la sottoscrizione della convenzione

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti ai fini della sottoscrizione della presente convenzione, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione al fine della gestione della stessa, vengono trattati nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, nel rispetto del Codice della Privacy (D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 s.m.i. e del Regolamento 2016/679/UE - GDPR). Le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità



27b13218



di Titolari autonomi, nel rispetto delle informative di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicate sulle relative pagine istituzionali delle Parti.

Le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati nel rispetto dei principi contenuti nelle norme sopra richiamate e delle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali. Le Parti demanderanno ad eventuali ulteriori atti la definizione degli eventuali altri aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relative alle attività riconducibili alla presente convenzione e ai possibili successivi atti ad esso connessi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 s.m.i. e del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art.8 — Foro competente.

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l'Amministrazione regionale e Veneto Lavoro relativamente all'esecuzione degli obblighi derivati dal presente atto è competente il Foro di Venezia.

Art. 9 — Disposizioni generali.

L'Ente Veneto Lavoro è tenuto al rispetto delle direttive di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010 e s.m.i., con particolare riferimento a quelle in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi (lett. A) e a quelle in materia di personale dipendente (lett. C).

Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.11.1986, n. 131.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione sono applicabili le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

La presente convenzione redatta in numero di 6 fogli e composta da numero 9 articoli è stata letta, approvata specificamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritta dalle parti.

Per la Regione del Veneto

Per Veneto Lavoro



27b13218

